

# **Parco Regionale delle Alpi Apuane**

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** art. 57 L.R. 12 febbraio 2010, n. 10

**PRONUNCIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA** ex art. 88 L.R. 19 marzo 2015 n. 30

**NULLA OSTA del Parco** art. 31 L.R. 19 marzo 2015 n. 30

**AUTORIZZAZIONI, PARERI E ASSENSI in materia ambientale** art. 56 L.R. 12.02.2010, n. 10

**DETERMINAZIONE di P.C.A. n. 2 del 12.02.2016**

**PROPONENTE: Marmi ed Autotrasporti Merci PTC di Angeloni Giuliano**

**COMUNE: Massa**

**OGGETTO: Cava Valsora, diniego alla richiesta di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 10.03.2010**

## **Il Coordinatore del Settore**

### **PUBBLICAZIONE:**

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE  
(o suo delegato)

### **ALBO PRETORIO:**

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE  
(o suo delegato)

**In riferimento** alla richiesta di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 10.03.2010, relativa al piano di coltivazione della Cava Valsora, pervenuta da parte della ditta Marmi ed Autotrasporti Merci PTC di Angeloni Giuliano, in data 23.12.2014, protocollo n. 5544, il cui procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato avviato dal Parco con nota n. 103 del 13.01.2015;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale".

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Viste** la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta" competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua zona di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/1997;

**Viste** la delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 18 del 26 giugno 2015 relativa alla “*Partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/1990 di portatori di interessi – Linee di indirizzo agli uffici tecnici*”;

**Ricordato** che il procedimento in oggetto si è svolto come segue:

- *Acquisizione della richiesta di proroga della PCA n. 4 del 10.03.2010 con nota n. 5544 del 23.12.2014;*
- *Acquisizione, con nota del 12.01.2014 n. 84, da parte di ARPAT degli esiti del sopralluogo del 03.11.2014, in cui si segnalano irregolarità connesse alla gestione della marmettola e dei rifiuti e si comunica che le attività di cava sono ferme;*
- *Trasmissione da parte del Parco della Pronuncia di Compatibilità Ambientale n.1 del 12.01.2015, finalizzata alla salvaguardia della colonia di tritoni, in quanto in seguito a sopralluoghi, le misure che il proponente in data 11.11.2013 aveva dichiarato di attuare non risultano realizzate;*
- *Avvio del procedimento per la richiesta di proroga con nota del Parco del 13.01.2015 n. 103;*
- *Acquisizione di richiesta, da parte del proponente, di prorogare di 40 giorni i 60 concessi per la realizzare le opere di tutela della colonia di tritoni, con nota del 28.01.2015 n. 326;*
- *Acquisizione della documentazione integrativa, con nota del 11.02.2015 n. 484;*
- *Concessione di proroga di 30 giorni per realizzare le opere di tutela dei tritoni, con nota del 25.02.2015 n. 625;*
- *Acquisizione di dichiarazione, del proponente, relativa alla realizzazione degli interventi di tutela dei tritoni, con nota del 16.04.2015 n. 1201;*
- *Sopralluogo da parte del Parco, in data 23.04.2015, in cui si verifica che parte delle opere previste per la tutela dei tritoni, non sono state realizzate correttamente;*
- *Trasmissione verbale di sopralluogo del 23.04.2015, dove si assegnano ulteriori 30 giorni per completare le opere previste, con nota del 05.05.15 n. 1510;*
- *Convocazione Conferenza dei servizi, con nota del 05.05.2015 n. 1618;*
- *Trasmissione del Verbale della Conferenza dei servizi del 18.05.2015, con nota n. 1798 del 19.05.2015;*
- *Acquisizione della dichiarazione di avvenuta realizzazione degli interventi di tutela dei tritoni da parte del proponente, con nota del 01.06.2015.n. 2515;*
- *Acquisizione della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei servizi del 18.05.2015, con nota del 23.06.2015 n. 2667;*
- *Acquisizione di una serie di osservazioni da parte delle diverse associazioni ambientaliste;*
- *Convocazione della Conferenza dei servizi, con nota del 06.07.2015 n. 2874 e rinvio, con nota del 13.07.2015 n. 2947;*
- *Trasmissione del verbale della Conferenza dei servizi del 24.07.2015, con nota del 28.07.2015 n. 3163;*
- *Acquisizione documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza del 24.07.2015, con nota del 05.09.2015 n. 3608;*
- *Convocazione Conferenza dei servizi, con nota del 25.09.2015 n. 3776 e rinvio, con nota del 05.10.2015 n. 3906;*
- *Trasmissione del verbale della Conferenza dei servizi del 19.10.2015, con nota del 23.10.2015 n. 4143;*
- *Acquisizione di documentazione integrativa, con nota del 04.12.02015 n. 4805;*
- *Convocazione della Conferenza dei servizi, con nota del 11.12.2015 n. 4880;*
- *Trasmissione dei motivi che ostano l’accoglimento dell’istanza e del verbale della Conferenza dei servizi del 23.12.2015, con nota del 24.12.2015 n. 5104;*
- *Acquisizione da parte del legale del proponente, di nota contenente controdeduzioni ai motivi ostativi e richiesta di convocare una nuova Conferenza dei servizi, con nota del 08.01.2016 n. 51;*
- *Comunicazione del Parco alle altre Amministrazioni interessate, dove si richiede di acquisire eventuali considerazioni prima di emettere il provvedimento finale, con nota del 20.01.16 n. 178;*
- *Acquisizione delle considerazioni ed osservazioni del Comune di Massa, con nota del 03.02.2016, pervenuta in data 11.02.2016;*

**Visto** il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti documenti e verbali, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale:

- *Verbali di sopralluogo delle autorità di polizia giudiziaria (Guardiaparco ed ARPAT);*
- *Ricostruzione dell'iter tecnico amministrativo, con la segnalazione delle relative criticità;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 18.05.2015;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 24.07.2015;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 19.10.2015;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 23.12.2015;*
- *Comunicazione dei motivi di diniego all'accoglimento dell'istanza del 24.12.2015 n. 5104;*
- *Osservazioni ai motivi di diniego, del legale del proponente, del 08.01.2016 n. 51, trasmesse al Parco e alle altre amministrazioni interessate;*
- *Comunicazione del Parco alle amministrazioni interessate, al fine di acquisire eventuali osservazioni prima di emettere il provvedimento finale, del 20.01.16 n. 178;*
- *Osservazioni del Comune di Massa alle controdeduzioni inviate dal legale del proponente, del 03.02.2016, acquisite in data 11.02.2016;*

**Considerato** che, secondo quanto risulta dal *Rapporto interdisciplinare* di cui sopra, l'intervento *non ha ricevuto il parere favorevole di compatibilità ambientale* da parte della Commissione tecnica del Nulla osta del Parco e *non ha ricevuto i pareri favorevoli da parte della Conferenza dei servizi*, tra le amministrazioni interessate, convocata ai sensi dell'art. 56 legge regionale n. 10/2010;

**Vista** la nota con cui il Parco ha comunicato al proponente in data 24.12.2015, protocollo n. 5104, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**Considerato** che in data 08.01.2016, protocollo n. 51, il legale del proponente ha presentato osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza e che tali motivazioni non sono state accolte dalla Commissione tecnica del Nulla osta del Parco, per le seguenti ragioni:

1. *Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di riconvocazione di una ulteriore conferenza dei servizi per almeno i seguenti motivi:*
  - *Il proponente, durante il corso delle quattro conferenze svoltesi, ha auto tutto il tempo e l'occasione di rispondere alle richieste e alle sollecitazioni formulate dalle amministrazioni. Al contrario ha continuato a restare fermo sulle sue posizioni, trasmettendo in più di un caso documenti palesemente difformi dalla realtà e dallo stato delle autorizzazioni vigenti.*
  - *La valutazione dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, dopo il necessario svolgimento delle conferenze dei servizi, si conclude con il parere positivo o con la comunicazione dei motivi di diniego e con la valutazione delle conseguenti osservazioni. Nessuna norma o prassi amministrativa prevede la possibilità di continuare con la convocazione di ulteriori conferenze dei servizi.*
  - *Il professionista presente all'ultima conferenza del 23.12.2016, non è stato sentito in quanto ritenuto non necessario dai partecipanti alla conferenza. Inoltre non risulta abbia prodotto alcuna delega a firma del proponente e non risulta che il suo nominativo rientri tra quelli dei professionisti che hanno redatto la documentazione di progetto.*
2. *Le motivazioni fornite a dimostrazione che l'intervento, così come proposto, non costituirebbe un rischio per le specie e gli habitat presenti e rilevanti ai fini della tutela della biodiversità sono insufficienti e non accoglibili. La ditta, più volte sollecitata nel corso delle varie conferenze a proporre soluzioni idonee e risolutive per la salvaguardia della colonia dei tritoni e del loro habitat, è rimasta sempre ferma sulle sue posizioni, più volte giudicate insufficienti nei verbali delle diverse conferenze:*
  - *Il proponente non ha presentato nessun studio scientifico a conferma che le soluzioni da lui proposte fossero idonee per la salvaguardia della colonia dei tritoni.*

- *Il proponente, dopo che la conferenza dei servizi del 19.10.2015 ha ritenuto non idonea la soluzione della barriera con tavoloni e sacchi di sabbia, non si è preoccupato di proporre altre soluzioni alternative, né di motivare la correttezza dell'uso dei sacchi di sabbia con motivazioni scientifiche. Il proponente nella successiva trasmissione della documentazione integrativa, ha inviato esclusivamente la planimetria dello stato di fatto giurata in tribunale, tacendo su tutte le altre problematiche sollevate, che pure meritavano approfondimenti.*
  - *Il proponente, anche riguardo alla richiesta del Comune di Massa di realizzare una setto di protezione della vasca che accoglie la colonia dei tritoni, delle dimensioni di 10 metri di spessore, ha risposto negativamente, proponendolo di dimensioni minori (pari a 3 metri come indicato nella Relazione tecnica pervenuta il 15 ottobre 2015) e giustificando tale scelta solo con motivi produttivi ed economici.*
3. *Quanto asserito come giustificazione alla traslazione della galleria non è accoglibile in quanto la prescrizione ASL contenuta nella determinazione dirigenziale del comune di Massa n. 4584 del 26.10.2010, imponeva la "presentazione di uno studio di stabilità di dettaglio della galleria prevista che dovrà essere redatto e valutato prima della sua realizzazione: lo studio dovrà indicare l'esatta ubicazione dell'imbocco e fornire indicazioni progettuali circa lo sviluppo delle gallerie in avanzamento, tenendo conto delle problematiche geostrutturali e tensionali dello scavo". Non risulta sia stato presentato né tantomeno autorizzato lo studio richiesto, pertanto la traslazione della galleria riportata nella cartografia, costituisce una variante rispetto a quella riportata nelle tavole esaminate e valutate nel 2010. Si rileva inoltre come il proponente, nel definire la galleria traslata come stato autorizzato, senza che nessuna amministrazione competente abbia emesso tale autorizzazione, ripete lo stesso "errore" in cui è incorso quando ha presentato lo stato di fatto della cava che non corrispondeva alla realtà e che ha dovuto essere poi corretto da uno stato di fatto giurato in tribunale. Il proponente ha trasmesso, più di una volta, documenti ed elaborati tecnici difforni dalla reale situazione della cava o difforni dalle autorizzazioni rilasciate, impedendo alla Conferenza dei servizi di effettuare valutazioni su dati certi e pregiudicando un rapporto di fiducia, condizione indispensabile per realizzare un proficuo e positivo contraddittorio tra proponente e pubblica amministrazione.*
4. *Relativamente a quanto osservato dal legale del proponente riguardo ai motivi di diniego connessi alla via di lizza e all'area di stoccaggio, si riportano alcune delle considerazioni contenute nella nota del Responsabile del procedimento del Comune di Massa del 03.02.2016, in cui in sintesi si rileva quanto segue:*
- *Il progetto di ripristino presentato non è conforme ai requisiti richiesti dalla Commissione del paesaggio del Comune di Massa e previsti dal Regolamento Urbanistico comunale; inoltre gli interventi proposti ricadono su terreni situati al di fuori della concessione di cava, di cui il proponente non ha la disponibilità;*
  - *L'area di stoccaggio del detrito non è sufficientemente definita, si trova in corrispondenza del Fosso Olmo, tutelato ai fini paesaggistici dal Decreto Legislativo n. 42/2004 ed inoltre si colloca al di fuori del perimetro di cava autorizzato e pertanto non è ammissibile ai sensi del PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale;*

**Considerato** che in riferimento alle osservazioni ai motivi di diniego trasmesse dal proponente con nota del 08.01.2016, sono pervenute le osservazioni dal parte del Comune di Massa con nota del 03.02.2016, acquisita in data 11.02.2016, allegata al presente atto;

**Considerato** che da parte delle altre amministrazioni interessate non sono pervenute considerazioni rispetto alle osservazioni ai motivi di diniego trasmesse dal proponente;

**Considerato altresì** che in riferimento alle osservazioni ai motivi di diniego trasmesse dal proponente con nota del 08.01.2016, si rileva inoltre come non si possa imputare al Parco, al Comune di Massa, o alle altre Amministrazioni interessate, nonché alle specifiche Conferenze di servizi, di non aver favorito un contraddittorio, finalizzato alla risoluzione dei motivi ostanti all'accoglimento dell'istanza, ed invece si debba individuare proprio nel proponente il responsabile di tale esito negativo. A tal proposito

si evidenzia in sintesi quanto segue, riscontrabile anche dalla lettura della *ricostruzione dell'iter tecnico amministrativo*:

- *il proponente dopo aver dichiarato nel 2013, attraverso i suoi professionisti incaricati, di realizzare le opere a tutela della colonia dei tritoni entro l'inizio della primavera del 2014, non esegue niente di tutto ciò fino al giugno del 2015, peraltro ben oltre il termine originariamente concesso dalla PCA n. 1 del 12.02.2015, con cui si sollecitava la realizzazione di tali opere entro il marzo 2015.*
- *il proponente, in più di una occasione, ha risposto parzialmente e non correttamente alle richieste formulate nel corso della istruttoria e nel corso delle Conferenze dei servizi.*
- *il proponente, trasmettendo documentazione tecnica difforme dalla realtà e da quanto in atti presso le amministrazioni, ha impedito la possibilità di effettuare una valutazione su dati certi ed ha compromesso fortemente il rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione.*

**Precisato** che il procedimento in oggetto è stato attivato a seguito della richiesta di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 10.03.2010, e che tale richiesta è stata formulata in quanto nel termine di validità temporale dei 5 anni previsto, il proponente non ha portato a termine tutte le escavazioni previste nel progetto autorizzato;

**Precisato altresì** che da quanto risulta dai verbali di sopralluogo effettuati dal Parco e da ARPAT Dipartimento di Massa Carrara, la cava è risultata **non attiva** nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di novembre dell'anno 2014. Tale periodo di inattività è stato peraltro confermato anche in una dichiarazione del proponente resa nel corso di un sopralluogo, anche se poi ritrattata;

**Ricordato** che il rilascio della proroga è una possibilità che l'Autorità competente attua ove sussistano motivate necessità e non costituisce un automatismo, come peraltro indicato dal comma 4, art. 58 della legge regionale n. 10/2010: "*Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.*"

**Considerato** che il comprovato periodo di inattività della cava, dovuto esclusivamente a scelte operate dal proponente sulla base di motivi soggettivi e per nessuna condizione oggettiva, già di per se rende difficile riconoscere la sussistenza di *motivate necessità*;

**Considerato** che secondo quanto risulta dal *Rapporto interdisciplinare* di cui sopra, il Parco ha assicurato, ai sensi dall'art. 56 della L.R. 10/2010, l'acquisizione dei pareri e contributi istruttori da parte delle seguenti amministrazioni interessate:

- *Comune di Massa;*
- *Provincia di Massa Carrara;*
- *Soprintendenza per i Beni Archeologici;*
- *ARPAT Dipartimento di Massa Carrara;*
- *AUSL n. 1 Massa Carrara;*
- *Soprintendenza per i beni paesaggistici di Lucca e Massa Carrara;*

**Preso atto** che in riferimento al procedimento per il rilascio dell'atto di pronuncia di compatibilità ambientale, avviato in data 23.12.2014, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione da parte del Proponente delle integrazioni documentali, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della pronuncia medesima in 109 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

**Preso atto** che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla Delibera del Consiglio direttivo del Parco, n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento previsto per i diritti di istruttoria, di € 5.000,00 tramite bonifico bancario in data 11.02.2015;

**DETERMINA**

**di non rilasciare** la pronuncia di compatibilità ambientale per la proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 10.03.2010, relativa alla Cava Valsora, nel Comune di Massa, come da richiesta pervenuta al Parco da parte della ditta Marmi e Autotrasporti Merci PTC di Angeloni Giuliano in data 23.12.2014, protocollo n. 5544, poi successivamente integrata, per le seguenti motivazioni:

*Motivazione rese nella conferenza dei servizi conclusiva del 23.12.2015*

La richiesta formulata dalle precedenti conferenze, di prevedere una serie di accorgimenti che impediscano qualsiasi contaminazione delle acque presenti nella vasca che attualmente accoglie la colonia dei tritoni, nonostante le ripetute reiterazioni, risulta sostanzialmente disattesa. L'intervento così come proposto, costituisce un rischio per le specie e gli habitat presenti e rilevanti ai fini della tutela della biodiversità.

Lo stato di progetto presentato ai fini del rilascio della proroga non corrisponde allo stato di progetto precedentemente autorizzato. La galleria è traslata di circa 5 metri nella direzione della vasca che accoglie la colonia dei tritoni. Lo spostamento di tale galleria inficia la richiesta di proroga in quanto costituisce una variante e non la semplice prosecuzione del progetto autorizzato.

Motivazioni contenute nel parere negativo reso nella riunione della Commissione del paesaggio del Comune di Massa del 23.12.2015, il cui verbale, contenuto nel Rapporto interdisciplinare, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

*Precisazioni alle motivazioni rese in conferenza dei servizi*

L'intervento non prevede accorgimenti supportati da studi scientifici che garantiscano la salvaguardia della colonia dei tritoni. Una corretta valutazione del rischio e dello stress del biotopo avrebbe dovuto basarsi su parametri oggettivi e scientifici sia sulla qualità delle acque (fisica, chimica, biologica ecc...) sia sulla colonia stessa (classificazione delle specie presenti, numero di individui suddivisi per stadi evolutivi ecc.). L'assenza di dati ecologici, informazioni di sintesi delle analisi di campo e di reali misure di salvaguardia rendono il biotopo vulnerabile. La misura di realizzare cordoli con tavoloni e sacchi di sabbia appare del tutto insufficiente a garantire uno stato di conservazione adeguato del biotopo. Il proponente, nonostante le richieste della conferenza di servizi non ha voluto in alcun modo adeguare il progetto nella direzione di una maggiore compatibilità ambientale dell'intervento ed ha tenuto ferme le proprie posizioni.

Quanto asserito, nelle osservazioni ai motivi di diniego del 08.01.2016, come giustificazione alla traslazione della galleria non è accoglibile in quanto la prescrizione ASL contenuta nella determinazione dirigenziale del comune di Massa n. 4584 del 26.10.2010, imponeva la "*presentazione di uno studio di stabilità di dettaglio della galleria prevista che dovrà essere redatto e valutato prima della sua realizzazione: lo studio dovrà indicare l'esatta ubicazione dell'imbocco e fornire indicazioni progettuali circa lo sviluppo delle gallerie in avanzamento, tenendo conto delle problematiche geostrukturali e tensionali dello scavo*". Non risulta sia stato presentato, né tanto meno valutato e autorizzato lo studio richiesto, pertanto la traslazione della galleria riportata nella cartografia dello stato autorizzato, costituisce una *variante* in quanto la posizione approvata è quella riportata nelle tavole esaminate ed autorizzate nel 2010. Costituendo una *variante* di fatto rende non valida la richiesta di proroga che per definizione deve prevedere la riproposizione di quanto già autorizzato. Inoltre la nuova galleria viene traslata proprio nella direzione della vasca che accoglie la colonia dei tritoni e pertanto la sua realizzazione contribuisce a comprometterne le azioni di tutela.

Si rileva inoltre come il proponente, nel presentare la galleria traslata come *stato autorizzato*, senza che nessuna amministrazione competente abbia autorizzato tale modifica, incorre nel medesimo "errore" in cui è incorso quando ha presentato lo *stato di fatto* della cava che non corrispondeva alla realtà e che ha dovuto essere poi corretto da uno *stato di fatto giurato in tribunale*. Il proponente ha trasmesso, più di una volta, documenti ed elaborati tecnici difforni dalla reale situazione della cava o difforni dalle

autorizzazioni rilasciate, impedendo alla Conferenza dei servizi di effettuare valutazioni su dati certi e pregiudicando un fondamentale rapporto di fiducia, condizione indispensabile per realizzare un proficuo e positivo contraddittorio tra proponente e pubblica amministrazione.

Il proponente, nonostante le precise richieste del Comune di Massa di realizzare una setto di protezione della vasca che accoglie la colonia dei tritoni, delle dimensioni di 10 metri di spessore, ha risposto negativamente, proponendolo di dimensioni minori (pari a 3 metri come indicato nella Relazione tecnica pervenuta il 15 ottobre 2015) e giustificando tale scelta esclusivamente con motivi produttivi ed economici.

Relativamente ai motivi di diniego connessi alla via di lizza e all'area di stoccaggio, si riportano alcune delle considerazioni contenute nella nota del Responsabile del procedimento del Comune di Massa del 03.02.2016, in cui in sintesi si rileva quanto segue:

- Il progetto di ripristino presentato non è conforme ai requisiti richiesti dalla Commissione del paesaggio del Comune di Massa e previsti dal Regolamento Urbanistico comunale; inoltre gli interventi proposti ricadono su terreni situati al di fuori della concessione di cava, di cui il proponente non ha la disponibilità;
- L'area di stoccaggio del detrito non è sufficientemente definita, si trova in corrispondenza del Fosso Olmo, tutelato ai fini paesaggistici dal Decreto Legislativo n. 42/2004 ed inoltre si colloca al di fuori del perimetro di cava autorizzato e pertanto non è ammissibile ai sensi del PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale;

Per le ulteriori precisazioni alle motivazioni contenute nel parere negativo reso dalla Commissione del paesaggio del Comune di Massa, nella riunione del 23.12.2015, si rimanda alla nota del Responsabile del procedimento del Comune di Massa del 03.02.2016, acquisita in data 11.02.2016, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

**di dare atto** che il presente provvedimento comporta il **diniego** al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- *Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 57 della Legge Regionale n. 10/2010;*
- *Pronuncia di valutazione di incidenza art. 88 L.R. 19 marzo 2015 n. 30;*
- *Nulla osta, ai sensi dell'art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30;*
- *Autorizzazione idrogeologica, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2000;*

#### **DETERMINA ALTRESI'**

**di dare atto** che il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, è costituito dai seguenti verbali e documenti:

- *Verbali di sopralluogo delle autorità di polizia giudiziaria;*
- *Ricostruzione dell'iter tecnico amministrativo, con la segnalazione delle relative criticità;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 18.05.2015;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 24.07.2015;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 19.10.2015;*
- *Verbale della Conferenza dei servizi del 23.12.2015;*
- *Comunicazione dei motivi del diniego all'accogliimento dell'istanza del 24.12.2015 n. 5104,*
- *Osservazioni ai motivi di diniego, del legale del proponente, del 08.01.2016 n. 51, trasmesse al Parco e alle altre amministrazioni interessate;*
- *Comunicazione del Parco alle amministrazioni interessate, al fine di acquisire eventuali osservazioni prima di emettere il provvedimento finale, del 20.01.16 n. 178;*
- *Osservazioni del Comune di Massa alle controdeduzioni inviate dal legale del proponente, del 03.02.2016 acquisite in data 11.02.2016;*

**di dare atto** che il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto,

allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, contiene i pareri e i contributi istruttori rilasciati dalle seguenti amministrazioni interessate, ai sensi dall'art. 56 della L.R. 10/2010:

- *Comune di Massa;*
- *Provincia di Massa Carrara;*
- *Soprintendenza per i Beni Archeologici;*
- *ARPAT Dipartimento di Massa Carrara;*
- *AUSL n. 1 Massa Carrara;*
- *Soprintendenza per i beni paesaggistici di Lucca e Massa Carrara;*

**di rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

**di notificare** il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 46 della L.R. 10/2010;

**di chiedere** al Proponente di ottemperare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, legge regionale 10/2010 e successive integrazioni, ovvero: "La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del Proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi dove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza";

**di chiedere** al Proponente che copia di quanto trasmesso al BURT sia contestualmente inoltrata anche al Garante per l'informazione del Parco, per le verifiche di competenza;

**che** il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**  
dott. arch. Raffaello Puccini

